



"Tra Memoria e Progetto"

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Distretto 8/46 - Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA)

Tel. 091/8144145 - Cod. Mecc. PAPS24000G - C.F. 96030480824

e-mail paps24000g@istruzione.it - paps24000g@pec.istruzione.it - www.liceopalmeri.edu.it

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 19/12/2022)

Art. 1 – Finalità del contributo

La finalità che si intende garantire con il contributo volontario delle famiglie consiste nell'elevare la qualità dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare dell'istituto per i propri fruitori.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non è inteso come una tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola: il versamento del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa alla generalità delle scuole di ogni ordine e grado.

La piena legittimità della richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, si fonda sul Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999 n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia una soluzione adeguata al miglioramento di qualità ed efficienza del servizio.

Art. 2 – Importo del contributo

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto, per attività e progetti volti al miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa, contenuti nel PTOF della scuola, per l'aggiornamento tecnologico e per ulteriori finalità migliorative di seguito illustrate. Esso non potrà essere utilizzato, invece, per funzionamento ordinario e amministrativo.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d'uso.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art.4; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Art. 3 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per le iscrizioni di ogni anno scolastico (in genere febbraio), ad eccezione delle classi prime in ingresso, per le quali sarà possibile effettuare il pagamento entro luglio, ovvero al momento dell'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esso sarà eseguito individualmente tramite il sistema PagoPA, specificando nella causale:

“Contributo volontario famiglie, a favore del Liceo Scientifico Palmeri - Nome alunno – Classe”.

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

Art. 4 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40; alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 5 – Modalità di rimborso

Può essere presentata richiesta di rimborso in caso di versamento errato o di variazioni per sopraggiunti motivi (ad esempio trasferimento ad altro istituto). La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l'intestatario, oltre alla motivazione dell'istanza di rimborso.

Al ricorrere dei presupposti e della tempistica di cui sopra, il rimborso sarà effettuato per l'intera cifra. Diversamente, il contributo non sarà restituito.

Art. 6 – Utilizzo dei fondi

I fondi sono utilizzati a supporto delle seguenti attività programmate nel PTOF e ad esso connesse:

- Assicurazione, libretto per i permessi di entrata posticipata/uscita anticipata.
- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche (ad esempio: PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, fotocopiatori, Lim, smart-tv, ecc.) per uso didattico; interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori.
- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio: pagamento esperti esterni, potenziamento progetti lingue straniere e discipline scientifiche, altre attività e progetti caratterizzanti e di arricchimento dell'offerta formativa, materiale e strumentazione vari ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).
- Sostegno ai viaggi di istruzione di quinto anno per studenti in situazione di difficoltà economica (ISEE massimo 10.800,00 €) e, a parità di ISEE, considerando il merito (rendimento scolastico nell'ultimo scrutinio utile), con esclusione di quanti abbiano riportato nell'anno scolastico in corso provvedimenti sanzionatori diversi dalla nota disciplinare.

Art. 7 –Modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma Annuale e, ogni anno, in sede di delibera di Conto Consuntivo, viene rendicontato ed approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della scuola.

Sui progetti realizzati con i contributi volontari la scuola provvederà a informare le famiglie.

Art. 8 – Altre forme di raccolta dei contributi

Sono consentite altre forme di raccolta di fondi finalizzati a manifestazioni organizzate dall'Istituto, al finanziamento di progetti rivolti all'ampliamento dell'offerta formativa, ad iniziative specifiche indirizzate ad acquisto di materiale ad uso degli alunni, viaggi di istruzione.

Appendice:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994, n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento”(art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007.
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise “*Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie*”.